



# CITTÀ DI IMPERIA

## ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 13/08/2025

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 26/06/2025: DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO E DI CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO SEGUENTE PER IL PERIODO CHE VA DAL 14 AGOSTO 2025 AL 15 SETTEMBRE 2025

### IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 7 del 26/06/2025 relativa al:

- divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro effettuata anche attraverso distributori automatici di bevande esposti al pubblico, ovvero posti in locali privati accessibili al pubblico, che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere su tutto il territorio comunale, consentendone la consumazione negli spazi aperti al pubblico solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione e nelle aree esterne di relativa pertinenza adibite a dehors o ad area attrezzata dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente per il periodo che va dal 28 giugno 2025 al 15 settembre 2025, disponendo nel contempo l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;
- divieto di consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente per il periodo che va dal 28 giugno 2025 al 15 settembre 2025, disponendo nel contempo l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;

Ritenuto di:

- rettificare l'orario di inizio dei suddetti divieti;
- individuare, per il periodo che va dal 14 agosto 2025 al 15 settembre 2025, quale fascia oraria per il divieto di vendita da asporto e di consumo itinerante di bevande in contenitore di vetro quella dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;

Confermati, per il resto, le premesse e quanto ordinato nel dispositivo dell'ordinanza n. 7 del 26/06/2025;

Tutto ciò premesso,

**RETTIFICA**

per le motivazioni espresse in premessa, l'ordinanza n. 7 del 26/06/2025, relativamente alla fascia oraria di divieto di vendita da asporto e di consumo itinerante di bevande in contenitore di vetro;

#### **ed ORDINA**

In tutto il territorio comunale di Imperia, il **DIVIETO di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro effettuata anche attraverso distributori automatici** di bevande esposti al pubblico, ovvero posti in locali privati accessibili al pubblico, **che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere su tutto il territorio comunale**, consentendone la consumazione negli spazi aperti al pubblico solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione e nelle aree esterne di relativa pertinenza adibite a dehors o ad area attrezzata; **dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente per il periodo che va dal 14 agosto 2025 al 15 settembre 2025**, disponendo nel contempo l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.

In tutto il territorio comunale di Imperia, il **DIVIETO di consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente per il periodo che va dal 14 agosto 2025 al 15 settembre 2025**, disponendo nel contempo l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i soggetti interessati, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

#### **DISPONE ALTRESI'**

che copia della presente venga trasmessa:

- al Prefetto di Imperia;
- al Questore di Imperia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia;
- alla Capitaneria di Porto di Imperia;
- al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;
- alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;
- che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

#### **AVVISA**

che fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 (art.7 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.).

#### **AVVERTE**

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della Forza Pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

dalla Residenza Municipale, li 13/08/2025

IL SINDACO  
Claudio Scajola